

Condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

Tribunale di Mantova, 22 dicembre 2015. Relatore Mauro Bernardi.

Giudizio soggetto alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 - Mancata presentazione della parte costituita all'incontro fissato dall'organismo di mediazione - Applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 - Forma del provvedimento - Ordinanza

Va adottato con ordinanza, ex art. 176 c.p.c., il provvedimento di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

- letti gli atti del procedimento n. 3527/15 e sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede:

- rilevato che il giudizio ha ad oggetto una domanda concernente diritti reali ed è quindi soggetto alla disciplina di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010;

- osservato che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato sicché ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010, norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa;

- rilevato che l'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata;

- considerato che l'art. 176 c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell'ordinanza e che l'art. 179 c.p.c., in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale;

- osservato altresì che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;

p.t.m.

- condanna la A. N. A. D. L. al versamento in favore dell'erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza;

- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. (precisandosi che l'inizio della decorrenza è fissata a partire dal 24-12-2015) e rinvia la causa per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 14-6-2016.

Si comunichi.

Mantova, 22 dicembre 2015.

Il Giudice Istruttore

Dott. Mauro Bernardi